

Corte di Conti
registrato 12/1/2010
leg 1 pg 55



REGISTRATO ALLA D.G.R.U.O. Mod. 35
D.M. N°

3074

Il Ministro degli Affari Esteri

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 1 e l'articolo 45, comma 5;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri", ed in particolare l'articolo 144;
- Visto l'articolo 59, comma 1, punto a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Visto l'articolo 72, comma 11, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui per gli anni 2009, 2010 e 2011 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici;
- Vista la circolare 20 ottobre 2008, n. 10, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
- Vista la circolare 16 settembre 2009, n. 4, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
- Ritenuto opportuno adottare criteri generali per regolare la disciplina della cessazione dal servizio del personale a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni;
- Considerato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede contestualmente a disciplinare criteri e modalità per l'attuazione degli stessi principi di cui al citato articolo 72, comma 11, primo periodo, per il personale in regime di diritto pubblico dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica al personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione degli affari esteri, con rapporto di lavoro regolato dal codice civile e dai contratti collettivi del comparto Ministeri, nonché al personale assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il cui rapporto di impiego è tuttora regolato dalla legge italiana e dai contratti collettivi del comparto Ministeri, per quanto applicabili.

Articolo 2

Criteri

1. L'Amministrazione degli affari esteri può disporre, in modo tale da assicurare comportamenti omogenei e parità di trattamento, per gli anni 2009, 2010 e 2011, la cessazione dal servizio del personale di cui all'articolo 1 a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e che maturi nei successivi cinque anni il requisito del limite di età previsto per il collocamento a riposo.
2. La cessazione è disposta nel rispetto della disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, assicurando la continuità tra il trattamento retributivo ed il trattamento pensionistico.
3. I criteri generali relativi alle esigenze organizzative sono individuati come segue:
 - a) le eventuali situazioni di esubero che potrebbero determinarsi, anche in relazione a specifiche professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione o di razionalizzazione;
 - b) l'organizzazione delle strutture e dei procedimenti, anche in relazione a progetti di innovazione tecnologica ed ammodernamento;
 - c) la rideterminazione di fabbisogni di personale.

Articolo 3

Modalità applicative

1. Il competente Ufficio comunica all'interessato la cessazione dal servizio con preavviso di almeno 6 mesi e provvede all'adozione del provvedimento di pensionamento, nell'esercizio del potere datoriale.
2. Le cessazioni disposte ai sensi del presente decreto sono annualmente comunicate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
3. Il presente decreto è pubblicato sul "Foglio di comunicazioni" del Ministero degli affari esteri e sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,  13 DIC. 2009

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

